



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.3515 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI, I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e la Solidarietà Internazionale" (Reg.Gen.n.266)

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare per l'esame;

I e II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

7 MAG. 2007

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di legge

“Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e la Solidarietà internazionale”

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.

Ruolo Generale n. 266



Consiglio Regionale della Campania

“Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e la Solidarietà internazionale”

RELAZIONE

Premessa

Lo scenario mondiale ha subito sostanziali modificazioni nell'ultimo quinquennio.

L'ulteriore dilatazione registrata nel divario fra il nord e il sud del mondo, in primo luogo in termini di accesso ineguale alle risorse, è stata accompagnata dal diffondersi del terrorismo e dal prorompente ritorno del metodo della guerra quale quadro concettuale e strumento preferenziale di risoluzione dei conflitti, interni ed internazionali,

La guerra è la modalità con la quale si regolano le relazioni di dominio economico, politico, culturale e finanche sociale. Da quella commerciale ingaggiata tra imprese a quella combattuta tra stati nazionali, da quella di religione a quella civile, da quella manifesta dello scontro armato a quella implicita e latente della povertà e del sottosviluppo, la guerra è divenuta il modello organizzatore della convivenza, asimmetrica, tra i nuovi centri e le nuove periferie del sistema mondo.

Per questi motivi non è più possibile isolare la cooperazione allo sviluppo da una concreta e possibile politica di pace, soprattutto da parte di una Regione come la Campania che deve connotarsi sempre di più terra di pace. Lo sviluppo non è infatti possibile senza la pace e prescindendo dalle grandi sfide e conflitti internazionali che attraversano il mondo e i continenti. Contro la guerra e la sua cultura, si deve proporre una cultura della cooperazione che produca riconciliazione, ricomposizione e sviluppo.

Il riferimento alla pace ed allo sviluppo risulta infatti vuoto e retorico se non lo si riempie di contenuti politici, di orientamenti strategici e di capacità operative; e questi si dimostrerebbero ideologici o velleitari senza un ancoraggio solido all'obiettivo della ricostruzione, pezzo per pezzo, di quanto le attuali dimensioni del conflitto lacerano e cancellano all'interno di ogni comunità da esso colpita sul piano delle condizioni materiali di esistenza personale e collettiva, così come delle relazioni sociali, economiche, culturali e politico-istituzionali.

Cooperazione Internazionale come strumento di pace

Si e' strumentalmente discusso in questi anni sulla politica "estera" delle regioni.

La Regione Campania nel suo impegno di cooperazione internazionale e nel suo impegno per la pace, deve operare all'interno del sistema Italia, in un corretto rapporto con il governo nazionale e le istituzioni europee. In questo orizzonte può portare la forza e la originalità delle sue proposte, dei suoi programmi e dei suoi progetti, in una collaborazione istituzionale sempre feconda.

Se la cooperazione internazionale è uno strumento fondamentale di una grande politica di pace del nostro paese e dell'Europa, questo non può prescindere anche dal contributo delle regioni, che sono un elemento importante del sistema istituzionale del nostro paese e per questo non possono essere in nessun modo e in nessun caso collocate in uno spazio aggiuntivo e marginale. Non si tratta di entrare solamente in discussioni di principio sul dettato costituzionale, ma di prendere atto con lungimiranza del ruolo innovativo che le Regioni ed i sistemi territoriali hanno progressivamente avuto nel dare forza e continuità all'iniziativa internazionale del nostro paese, sempre in un dialogo costruttivo con il nostro governo. Tutto questo nei prossimi anni certamente si svilupperà.



Consiglio Regionale della Campania

Certamente non si tornerà indietro. Per questo il sistema istituzionale del nostro paese dovrà funzionare al meglio per rispondere alle sfide di una nuova cooperazione, che sappia farsi carico in tante parti del mondo della fatica della pace.

Finalità

Il presente testo di legge individua un percorso atto a consentire lo sviluppo di un importante lavoro di base volto alla costituzione di un vero e proprio ***Sistema regionale della cooperazione internazionale*** che mette in rete il tessuto della società civile campana e delle sue istituzioni civili e religiose, la sua ricchezza di iniziative, di sensibilità e di rapporti con il mondo.

In tale prospettiva, risultano concretamente raggiungibili i seguenti obiettivi specifici:

- Partecipare e sostenere le iniziative di prevenzione dei conflitti e quelle di pace, dialogo e riconciliazione. In questo modo la cooperazione diventa strumento di una grande politica
- Consolidare e far crescere i rapporti di partenariato e i progetti di cooperazione allo sviluppo in atto, puntando alla valorizzazione delle risorse umane, alle politiche di genere, alla promozione dei diritti dell'infanzia, al sostegno dei processi di decentramento e al rafforzamento dei Governi locali e della società civile. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al consolidamento dei partenariati della Regione Campania ed alla costruzione di nuovi partenariati fra la Regione stessa, gli Enti locali del territorio e quelli del sud del mondo, affinché le istituzioni democratiche più vicine ai cittadini possano affermarsi come motori e protagonisti dello sviluppo sostenibile e partecipato dei loro territori.
- Promuovere la cooperazione nel Mediterraneo sulle priorità previste dai nuovi programmi dell'Unione Europea 2007-2013 con particolare riferimento ai temi dell'innovazione, della sostenibilità ambientale, accessibilità, dello sviluppo urbano sostenibile, della cooperazione "people to people", mettendo in atto nuove politiche di dialogo fra le culture presenti nel Mediterraneo.
- Promuovere politiche integrate di sviluppo partecipativo e di lotta alla povertà anche attraverso il coinvolgimento delle comunità immigrate nella realizzazione di iniziative di sviluppo, di difesa dei diritti dei bambini e delle donne, di contrasto a qualsiasi tipo di sfruttamento della persona, nei Paesi di origine.
- Rafforzare una politica di cooperazione internazionale anche attenta a nuovi settori di attività quali: l'alimentazione, il turismo sostenibile, le produzioni di qualità e le conoscenze tradizionali, il commercio equo e solidale, la finanza etica.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

Finalità

1. La regione Campania al fine di garantire la pace e lo sviluppo dei popoli quali valori accolti nel proprio Statuto, in coerenza con i principi della Costituzione italiana, delle leggi dello Stato e del diritto comunitario e internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale allo sviluppo, con la presente legge promuove ed attua interventi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in via di transizione, come definiti dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - e di ricostruzione nei paesi colpiti da calamità.
2. La Regione, promuove ed attua i suddetti interventi di cooperazione e di ricostruzione, per quanto possibile in collaborazione con gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione comma 4; con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia, valorizzando soprattutto le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale.
3. La Regione promuove la cooperazione per lo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, il diritto alla casa, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia. La promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali, lo svolgimento di interventi di protezione all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali. In tal senso svolge un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Obiettivi e strumenti dell'attività regionale

1. La regione Campania orienta la propria attività in base ai seguenti obiettivi:
 - a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;
 - b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
 - c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.
2. L'attività regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In quest'ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere, come previsto dall'articolo 6 dello Statuto.
3. Le iniziative della regione sono altresì orientate a:
 - a) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;
 - b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa dei soggetti presenti sul territorio della regione, ponendoli in relazione con i soggetti dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in via di transizione favorendone l'accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale

1. L'intervento della regione nella materia della cooperazione internazionale si svolge rispettando i principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato (Legge 49/87) o da essa dedotti, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio della Campania.
2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, la regione Campania provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, ai sensi e nel rispetto del comma 5 dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 117 della Costituzione, la Regione stipula accordi con stati e intese con enti territoriali di altro stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
4. L'attività di mero rilievo internazionale si svolge nell'ambito dei principi che la riguardano.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Soggetti della cooperazione internazionale

1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione internazionale:
 - a) gli enti locali della Campania e gli altri enti pubblici operanti nel territorio regionale.
 - b) le organizzazioni non governative - ONG -, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedono nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative;
 - c) le università e le fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;
 - d) le organizzazioni sindacali e di categoria;
 - e) le associazioni degli immigrati.
2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con cui il Ministero degli affari esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, hanno sede legale o una sede operativa in Campania e svolgono attività di cooperazione da almeno 3 anni.
3. I soggetti di cui al comma 1, promuovono iniziative di cooperazione decentrata rivolte prioritariamente alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e paesi in via di transizione, e considerano come soggetti destinatari attivi gli enti territoriali, gli organismi, le comunità comunque organizzate, le associazioni e le istituzioni locali direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e realizzazione dei progetti stessi.
4. È istituito l'Albo regionale della cooperazione e la solidarietà Internazionale di cui fanno parte i soggetti elencati nel comma 1 e che hanno i requisiti previsti nel comma 2. Con successivo regolamento predisposto dalla Giunta regionale, da emanarsi entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge, sono disciplinate le procedure di iscrizione all'Albo regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Ambiti di intervento

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:
 - a) iniziative di cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo e paesi in via di transizione, intese sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in via di transizione;
 - b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità e conflitti armati, situazioni di denutrizione;
 - e) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo;
 - d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai finanziamenti europei ed internazionali in tema di cooperazione internazionale allo sviluppo.
2. L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e sostenendo le iniziative promosse da soggetti di cui all'articolo 4.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Cooperazione internazionale allo sviluppo e cooperazione decentrata

1. La regione Campania, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a) e nell'ambito della decentralizzazione delle politiche di sviluppo internazionale, effettua iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale, anche d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le altre competenti istituzioni dello Stato, gli organismi comunitari ed internazionali, le altre regioni italiane o loro consorzi e associazioni, nonché in collaborazione con stati ed enti territoriali esteri.
2. I progetti di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
 - a) la progettazione e la realizzazione di progetti di sviluppo e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della Banca etica;
 - b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
 - c) la formazione professionale rivolta a cittadini campani che intendono svolgere attività di cooperazione allo sviluppo ed a cittadini dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in via di transizione;
 - d) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo e paesi in via di transizione, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
 - e) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, anche con la partecipazione di immigrati residenti in Campania, ed incentivando il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate;
 - f) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'articolo 4;
 - g) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle attività dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle aziende sanitarie e degli enti dipendenti dalla Regione, non più destinati a finalità pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.
4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in via di transizione, anche attraverso l'impiego di personale della propria amministrazione e degli enti da essa dipendenti, di professionalità adeguata alle iniziative.



Consiglio Regionale della Campania

5. La Regione promuove l'utilizzo da parte degli enti locali campani della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli enti locali prevista dall'articolo 19 del decreto legge 18 febbraio 1993, numero 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, numero 68, per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo.
6. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in progetti di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o finanziamenti della regione Campania, del Ministero affari esteri, dell'Unione Europea o di organismi internazionali, è collocato in aspettativa senza assegni riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei trattamenti previdenziali e di quiescenza.
7. La Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.
8. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.
9. La Giunta regionale, al fine di garantire il coordinamento strutturale con le autorità istituzionali dei paesi destinatari degli interventi, favorendo lo stretto collegamento con le rappresentanze italiane in loco e le collaborazioni con altre regioni europee, può costituire uffici di raccordo organizzativo e di collegamento operativo, nei paesi oggetto degli interventi della presente legge.
10. La Giunta determina le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per gli uffici di cui al comma 8, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, istituzioni ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

Interventi di emergenza

1. La regione Campania, in caso di eventi eccezionali determinati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze sanitarie promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b, anche in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti:
 - a) attività di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità;
 - b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;
 - c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio della Campania a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione previste dall'articolo 10. Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, raggiungono il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal bilancio regionale e sono erogati anticipi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo viene erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.
3. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce un'apposita unità di crisi.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo

1. Ogni tre anni la regione Campania tramite gli organi regionali demandati alla cooperazione allo sviluppo e con il supporto tecnico dell'Ufficio regionale per la cooperazione allo sviluppo organizza una *"Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo"*, con lo scopo di:
 - a) di facilitare il dialogo sui temi in oggetto nella presente legge tra gli enti locali campani ed i soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge;
 - b) di suscitare un dibattito sull'evoluzione e le metodologie dei programmi di cooperazione allo sviluppo nei paesi in difficoltà;
 - e) di avere indicazioni da recepire nel documento triennale regionale sulla cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 9 della presente legge.
2. Alla Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo sono invitati:
 - a) i soggetti iscritti all'Albo regionale sulla cooperazione allo sviluppo;
 - b) gli enti locali campani;
 - e) le istituzioni culturali campane interessate;
 - d) gli esperti facenti parte del Comitato Tecnico-Scientifico in carica, di cui all'articolo 13 della presente legge;
 - e) i soggetti nazionali ed internazionali che possano apportare dei contributi qualificati alla conferenza.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Programmazione ed attuazione degli interventi

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della presente legge. Detto documento è comunicato al ministero degli Affari Esteri.
2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento e, per ogni ambito, ad esclusione degli interventi di emergenza, definisce:
 - a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio;
 - b) i limiti, i criteri e le priorità di concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g); e) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati;
 - d) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche mediante appositi programmi di intervento integrati d'area.
3. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo in atto.
4. La Giunta regionale tramite gli organi regionali demandati alla cooperazione allo sviluppo e con il supporto tecnico dell'Ufficio regionale per la cooperazione allo sviluppo, stabilisce le modalità procedurali per la messa a disposizione dei fondi per le attività previste dalla presente legge, con il particolare riguardo ai criteri di ammissione dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 4 del presente testo, ai criteri di valutazione *ante e post* dei progetti, i tempi di presentazione, le quote di finanziamento, i tempi per l'emissione delle anticipazioni e per il rimborso dei fondi erogati.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 10

Piano annuale

1. Ogni anno la regione Campania tramite gli organi regionali demandati alla cooperazione allo sviluppo e con il supporto tecnico dell'Ufficio regionale per la cooperazione allo sviluppo, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 13 del presente testo, e tenuto presente delle linee guida contenute nel documento triennale di indirizzo, di cui all'articolo 9 del presente testo, redige un piano annuale regionale sulla cooperazione allo sviluppo in cui definisce:
 - a) l'ammontare totale delle risorse disponibili per l'anno di bilancio, dedicate alla copertura delle attività contenute nella presente legge;
 - b) la percentuale delle risorse, di cui alla lettera precedente, dedicate alle azioni direttamente attuate dalla regione Campania, quota non superiore al quaranta per cento del totale;
 - e) la percentuale delle risorse, di cui alla lettera "a" del presente articolo, da mettere a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente testo, per progetti di cooperazione allo sviluppo da attuarsi nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in transizione;
 - d) la percentuale delle risorse, di cui alla lettera "a" del presente articolo, da mettere a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente testo, per progetti di Educazione allo Sviluppo da attuarsi sul territorio regionale campano, quota non superiore al quindici per cento del totale.
2. La quota di bilancio, diversa da quella di cui al comma 1, destinata agli interventi di emergenza, di cui all'articolo 7.
3. La regione Campania promuove quei progetti proposti dai Tavoli-Paese, di cui all'articolo 12, o proposti da consorzi di soggetti di cui all'articolo 4, individuando dei criteri di vantaggio per queste tipologie di progetti nei bandi e nella concessione di fondi relativamente alle finalità della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 11

Ufficio regionale sulla Cooperazione allo Sviluppo

1. Presso l'ufficio di Presidenza della regione è istituito con personale dipendente della Regione un ufficio operativo che:
 - a) cura l'istruttoria tecnica dei progetti e delle domande di contributi;
 - b) predispone gli atti deliberativi della Giunta regionale e tutti gli atti consequenziali;
 - e) assolve a funzioni di supporto tecnico per l'attività e i compiti del Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 3;
 - d) svolge attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative di cui alla presente legge;
 - e) assiste gli enti locali o qualunque altro soggetto campano impegnato nella cooperazione allo sviluppo,
2. L'Ufficio regionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione, nonché di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo, tramite la realizzazione di un apposito sito web dell'ufficio, sulle attività internazionali che coinvolgono i soggetti regionali che operano nel settore.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 12

Tavoli-Paese

1. Ufficio regionale sulla Cooperazione allo Sviluppo al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, convoca periodicamente Tavoli-Paese, costituiti dai soggetti di cui l'articolo 4 interessati agli interventi in una determinata area geografica o ad una determinata area tematica, assicurando, se necessario, nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri il raccordo amministrativo e informativo.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 13

Comitato tecnico-scientifico

1. E' istituito presso la Giunta regionale un Comitato tecnico-scientifico avente funzione consultiva e propositiva in ordine ai programmi ed alle attività previste dalle presente legge, tra le quali: la redazione del piano triennale da proporre alla Giunta; la valutazione ex post dei progetti finanziati e degli interventi realizzati in gestione diretta dalla regione; il parere sull'ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 4.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nel medesimo decreto è nominato un segretario scelto tra i funzionari della Giunta regionale.
3. Il Comitato tecnico-scientifico è così composto:
 - a) Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
 - b) tre componenti designati dalla Giunta regionale, individuati tra esperti ed operatori del settore di comprovata competenza e pluriennale esperienza;
 - c) tre componenti designati dal Consiglio Regionale ai sensi della Legge regionale 7 agosto '96, n.17, individuati tra esperti ed operatori del settore di comprovata competenza su proposta dei soggetti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 4.
4. Il funzionamento del Comitato è regolato da un apposito regolamento interno, predisposto entro la prima riunione.
5. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 14

Erogazione dei fondi ai soggetti

1. L'intervento regionale si attua attraverso le iniziative promosse dai soggetti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 4. Il concorso finanziario della Regione non può superare l'80% del costo complessivo del progetto.
2. In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale, sulla base del progetto presentato e della durata dello stesso, indica i termini entro cui il progetto stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di una prima quota di finanziamento, pari al massimo al cinquanta per cento del contributo complessivo assegnato; in caso di progetti pluriennali i termini e gli anticipi terranno presente della medesima proporzionalità.
3. L'erogazione della quota residua di contributo viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato, previa presentazione di una relazione che attesti lo stato di attuazione del progetto e documenti le spese inerenti la prima quota di contributo.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 15

Adesione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

1. Per la funzione di banca dati e di supporto la Regione aderisce all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS).
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare l'adesione della Regione all'OICS e versare le quote di partecipazione previste dallo statuto.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 16

Norme finali

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale.
2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.